



COMUNE
DI CERVIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero **14** del **27/02/2025**

ADUNANZA IN PRIMA CONVOCAZIONE

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2025: MODIFICA REGOLAMENTO E ALIQUOTE

Il giorno **27 febbraio 2025** alle ore **20:30** presso la Residenza Municipale, in video conferenza in conformità a quanto previsto dalla Delibera C.C. n.42 del 26/11/2024 ad oggetto "REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI IN MODALITÀ TELEMATICA E TRASMISSIONE IN STREAMING – APPROVAZIONE".

In seguito ad avvisi scritti notificati a ciascun Consigliere nelle forme prescritte dalla legge, si è adunato il Consiglio Comunale.

Assume la Presidenza Vice Presidente **Pittalis Annalisa**.

Partecipa il Segretario Generale **dott.ssa Margherita Morelli**.

Fatto l'appello, risultano presenti all'inizio della seduta n. **14** Consiglieri di cui **1 collegato in videoconferenza**. Risultano assenti N° **3** Consiglieri.

Il Presidente, dato atto che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta.

Sono intervenuti alla presente seduta i seguenti Assessori: BOSCHETTI MIRKO, BOSI FEDERICA, BRUNELLI MICHELA, ARMUZZI GABRIELE, GRANDU GIOVANNI.

Vengono nominati Scrutatori i signori: FABBRICA ROBERTO, FABBRI ROSSELLA, GRANITTO DUILIO.

Per il presente argomento la seduta è **Pubblica** e sono presenti i seguenti Consiglieri:

N.	CONSIGLIERE	PRES.	N.	CONSIGLIERE	PRES.
1	MISSIROLI MATTIA	PRES	10	FARABEGOLI SAMANTA	PRES
2	FERDANI FEDERICA	ASS	11	ALTINI ANNA	PRES
3	DE LUCA SAMUELE	ASS	12	MAZZOLANI MASSIMO	PRES
4	MAZZOTTI MICHELE	PRES	13	FERRINI FRANCESCO	PRES
5	FABBRICA ROBERTO	PRES	14	CASTAGNOLI ANDREA	PRES
6	DOMENICONI IVAN	PRES	15	BASTONI LAURA	PRES
7	ABBONDANZA ACHILLE	PRES	16	PITTALIS ANNALISA	PRES
8	TURCI WALTER	PRES	17	GRANITTO DUILIO	PRES
9	FABBRI ROSSELLA	PRES			

Vista la proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

Visto il vigente Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF approvato con delibera C.C. n. 10/08.03.2007, con il quale è stata prevista un'aliquota unica in misura pari allo 0,4%;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, ed in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, i quali rispettivamente prevedono, da un lato che *"... I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2. ..."*, e dall'altro che *"... con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali..."*;

Visto l'art. 1, comma 11, del decreto – legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, successivamente modificato dall'art. dall'art. 13, comma 16, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che *"... (...) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo..."*;

Visto l'art. 11, comma 1, del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, così come modificato dall'art. 1, comma 2 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207, a mente del quale *"... L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:*

a) fino a 28.000 euro, 23 per cento;

b) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;

c) oltre 50.000 euro, 43 per cento ...”.

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza comunale entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tale deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro la data citata, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'articolo 151 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

Visto il DM del Ministero dell'Interno 24 dicembre 2024 che ha differito al 28 febbraio 2025 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2025/2027;

Visto l'art. 1, comma 750, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 ai sensi del quale “... *Al fine di garantire la coerenza della disciplina dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con la nuova articolazione degli scaglioni di reddito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, in deroga all'articolo 1, comma 169, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n.296, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, i comuni per l'anno 2025 modificano, con propria deliberazione, entro il 15 aprile 2025, gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale in conformità alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche ...*”;

Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario 2025/2027, corredato dei relativi allegati, redatto in base all'allegato 9 al D.lgs. n. 118/2011, approvato, ai sensi dell'art. 174, comma 1, del D.lgs n. 267/2000, degli artt. 11 e 18-bis nonché del paragrafo 9.3.1 dell'allegato 4/1 del D.lgs n. 118/2011 con Delibera G.C. n. 7 del 15.01.2025;

Rilevata pertanto la necessità, al fine di garantire l'equilibrio di bilancio per l'anno 2025, in funzione degli stanziamenti di spesa relativi ai servizi iscritti nello schema del bilancio di previsione finanziario 2025/2027, di modificare la misura dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2025 di cui alla deliberazione C.C. n. 10/08.03.2007 richiamata in narrativa;

Ritenuto, ai sensi del già menzionato art. 1, comma 750, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 in conformità alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche dall'art. 11, comma 1, del DPR 917, così come modificato dall'art. 1, comma 2 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207, di prevedere le seguenti aliquote in funzione dei nuovi scaglioni di reddito:

Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota addizionale comunale IRPEF
Fino a € 28.000	0,40 %
Oltre € 28.000 e fino a € 50.000	0,78 %
Oltre € 50.000	0,79 %

Quantificato presuntivamente in € 2.209.000,00 il gettito dell'addizionale IRPEF dell'anno 2025 derivante dall'applicazione delle aliquote di cui sopra, determinato sulla base delle stime effettuate presso il Portale del Federalismo Fiscale e secondo quanto stabilito dai principi contabili (All. 4.2) introdotti con il D.lgs n. 118/2011;

Rilevato che gli equilibri di bilancio, in funzione degli stanziamenti di spesa relativi ai servizi iscritti nello schema del bilancio di previsione finanziario 2025/2027 per gli anni successivi al 2025, saranno garantiti con successive modifiche al Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Addizionale Comunale all'IRPEF, al fine degli opportuni adeguamenti delle aliquote;

Visto l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto il vigente disposto dell'art. 13, comma 15, del decreto-legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, a mente del quale *"... A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ..."*;

Visto l'art. 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 a mente del quale: *"A decorrere dall'anno 2011, le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 360 del 1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce..."*

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/18.8.2000;

Dato inoltre atto del parere favorevole espresso dall'Organo di revisione, in data 23.01.2025 con n.19, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D.lgs. 267/18.8.2000;

Tanto premesso e considerato, visto l'allegato regolamento che costituisce parte integrante e sostanziale della presente;

Dato atto che i seguenti punti all'ordine del giorno dell'odierna seduta di Consiglio Comunale appartengono alla procedura di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2025-2027 e come tali sono stati oggetto di illustrazione congiunta da parte dell'Assessore Federica Bosi nella seduta di Consiglio Comunale del 13 febbraio 2025:

- APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2025-2027 AI SENSI DELL'ART. 170, COMMA 1, DEL D.LGS. 267/2000;

- INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 2025 E DETERMINAZIONE DELLA PERCENTUALE DI COPERTURA DEI COSTI;
- IMU 2025 – APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI;
- PIANO DI ZONA PER L'EDILIZIA PUBBLICA E PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PUBBLICA DENOMINATO "EX PEEP CANNUZZO" - VERIFICA DELLE AREE E DETERMINAZIONE PER L'ANNO 2025 DEL PREZZO DI CESSIONE;
- ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2025: MODIFICA REGOLAMENTO E ALIQUOTE
- BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025-2027: APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 DEL D.LGS N. 267/2000 E DELL'ART. 10 DEL D.LGS N. 118/2011 E SS.MM.II.;

Sentiti gli interventi dei Consiglieri Mazzolani, Mazzotti, Altini, Fabbrica, Abbondanza e Fabbri;

Sentiti gli interventi del Vice Sindaco Grandu e degli Assessori Bosi, Boschetti, Armuzzi e Brunelli;

Sentito l'intervento del Sindaco Missiroli;

Sentite le dichiarazioni di voto dei Consiglieri Mazzolani, Mazzotti e Fabbri;

Tutto ciò premesso e considerato, con la seguente votazione resa tramite sistema elettronico:
Presenti e votanti n. 15 - Favorevoli n. 9 - Contrari: 6 (Mazzolani, Ferrini, Castagnoli, Bastoni, Pittalis e Granitto)

DELIBERA

1. di modificare, per le motivazioni esposte in premessa, da intendersi per intero richiamate, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 3, del d.lgs. n. 360/1998, il vigente "Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Addizionale Comunale all'IRPEF", riportato quale ALLEGATO A alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il nuovo testo del vigente "Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Addizionale Comunale all'IRPEF", approvato con la Delibera C.C. n. 10/08.03.2007, è quello riportato in allegato alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, con evidenziate in corsivo le modifiche apportate;
3. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del Portale del Federalismo Fiscale, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione per la pubblicazione nel sito informatico ai sensi dell'art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201/2011;
4. di provvedere, ai sensi dell'art. 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 360 del 1998 entro il termine del 20 dicembre 2025, affinché le modifiche abbiano effetto dal 1° gennaio 2025;

Ed inoltre stante l'approssimarsi del termine di legge per l'approvazione del bilancio di previsione 2025/2027;

Con la seguente votazione resa tramite sistema elettronico:

Presenti e votanti n. 15 - Favorevoli n. 9 - Contrari: 6 (Mazzolani, Ferrini, Castagnoli, Bastoni, Pittalis e Granitto)

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma IV, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267.

La presente delibera è firmata digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, come segue:

Il Vice Presidente
Pittalis Annalisa

Il Segretario Generale
dott.ssa Margherita Morelli